

Statuto della Camera di Commercio di Catanzaro, Crotona e Vibo Valentia

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I – Principi

Articolo 1
Natura e finalità

1. La Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Catanzaro, Crotona e Vibo Valentia, di seguito denominata "Camera di Commercio", è istituita con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 16 febbraio 2018.
2. La Camera di Commercio è ente di diritto pubblico dotato di autonomia funzionale e svolge, sulla base del principio di sussidiarietà di cui all'art.118 della Costituzione, nel quadro dell'ordinamento nazionale ed europeo, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza curandone lo sviluppo nell'ambito delle economie locali.
3. La Camera di Commercio ispira le proprie azioni ai principi della libera iniziativa economica, della libera concorrenza, della regolazione del mercato, dell'educazione e promozione della legalità, della tutela e della dignità del lavoro. Essa, inoltre, tutela e persegue una economia aperta che assicuri pari opportunità per lo sviluppo della persona nell'impresa e nel lavoro; recepisce e fa proprie le istanze delle imprese e dei consumatori.
4. La Camera di Commercio è dotata d'autonomia statutaria, regolamentare, funzionale, organizzativa e finanziaria che si esplica nell'ambito delle leggi vigenti in materia.

Articolo 2
Sede

1. La Camera di Commercio ha sede legale in Catanzaro e sedi secondarie in Crotona e Vibo Valentia; può inoltre dotarsi di sedi e/o uffici distaccati in altri Comuni della circoscrizione territoriale di competenza, qualora l'interesse delle imprese lo richieda.

Articolo 3
Emblema

2. Il logo tipo della Camera di Commercio, allegato al presente statuto alla lettera A) riproduce la C delle Camere di Commercio che forma un contenitore dinamico che richiama la prua di una nave all'interno della quale è inserita la denominazione Camera di Commercio di Catanzaro Crotona Vibo Valentia.
3. Il logo può essere modificato secondo le procedure previste per l'approvazione dello Statuto ai sensi del successivo art. 7.

Articolo 4
Funzioni, attribuzioni e competenze

1. La Camera di Commercio svolge, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza corrispondente a quelle delle province di Catanzaro, di Crotona e di Vibo Valentia, funzioni di supporto e di promozione degli interessi e delle economie locali, nonché, fatte salve le

competenze attribuite dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato alle amministrazioni statali, alle regioni e agli enti locali, funzioni nelle materie amministrative ed economiche relative al sistema delle imprese. Singolarmente o in forma associata, esercita, inoltre, le funzioni ad essa delegate dallo Stato, dalla Regione Calabria, nonché i compiti derivanti da accordi o convenzioni internazionali, informando la propria azione al principio di sussidiarietà.

2. La Camera di Commercio, nella logica del partenariato istituzionale ed attraverso il metodo della concertazione, promuove e partecipa al processo della programmazione economica territoriale per sostenere e favorire l'adozione di specifiche politiche e scelte di priorità in grado di incidere sul miglioramento del contesto economico e di determinare l'incremento della competitività del sistema delle imprese della circoscrizione di competenza, partecipando, anche attraverso l'Unione Regionale, ad accordi di programma ai sensi dell'art.34 del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267.
3. Più specificatamente, la Camera di Commercio, singolarmente o in forma associata, svolge le funzioni e i compiti relativi a:
 - a) tenuta del Registro delle Imprese, del Repertorio Economico Amministrativo, ai sensi dell'art.8 della legge n. 580 per come modificato dal Decreto Legislativo n. 23 del 15 febbraio 2010 e degli altri registri e albi attribuiti alla Camera di commercio dalla legge;
 - b) promozione della semplificazione delle procedure per l'avvio e lo svolgimento di attività economiche;
 - c) realizzazione di osservatori dell'economia locale e funzioni di raccolta, comunicazione e diffusione delle informazioni sulla economia locale, sui mercati e sul sistema generale delle imprese, utilizzando a tali fini anche i dati comunicati dalle imprese o da altre pubbliche amministrazioni in relazione allo svolgimento delle proprie funzioni amministrative;
 - d) promozione e/o attuazione di iniziative finalizzate a favorire lo sviluppo del territorio e delle economie locali al fine di accrescerne la competitività:
 - favorendo l'accesso al credito per le PMI, anche attraverso il supporto ai consorzi FIDI;
 - supportando l'internazionalizzazione per la promozione del sistema delle imprese all'estero, raccordandosi, tra l'altro, con i programmi del Ministero dello sviluppo economico e della Regione;
 - promuovendo l'innovazione e il trasferimento tecnologico per le imprese, anche attraverso la realizzazione di servizi ed infrastrutture informatiche e telematiche;
 - sviluppando la formazione imprenditoriale, la diffusione della qualità, la promozione del commercio elettronico, la tutela ambientale nell'esercizio della attività di impresa, lo sviluppo delle infrastrutture e la valorizzazione delle risorse del territorio;
 - e) gestione di servizi di arbitrato e di conciliazione per la risoluzione di controversie tra imprese e tra imprese e consumatori ed utenti anche con l'assistenza delle rispettive associazioni, anche mediante la costituzione di Commissioni arbitrali e conciliative in forma associata con altre Camere di Commercio;
 - f) gestione, anche in forma associata con altre Camere di Commercio, di attività indirizzate alla tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti, promuovendo forme di controllo sulla

presenza di clausole inique inserite nei contratti, predisponendo contratti – tipo tra imprese, loro associazioni e associazioni dei consumatori, procedendo alla raccolta e pubblicazione degli usi e delle consuetudini;

- g) vigilanza e controllo sui prodotti e per la metrologia legale e il rilascio dei certificati di origine delle merci, anche in forma associata con altre Camere di Commercio;
 - h) cooperazione con le istituzioni scolastiche e universitarie in materia di alternanza scuola – lavoro e per l'orientamento al lavoro e alle professioni;
 - i) formulazione, anche attraverso la propria Unione, pareri e proposte all'Unione Europea, alle Amministrazioni dello Stato, alla Regione Calabria e a tutti gli Enti Locali sulle questioni che interessano le imprese della circoscrizione territoriale di competenza.
4. La Camera di Commercio può inoltre costituirsi parte civile nei giudizi relativi ai delitti contro l'economia pubblica, l'industria ed il commercio e può promuovere l'azione per la repressione della concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2601 del Codice Civile, nonché l'azione inibitoria nei casi previsti dalla legge.
 5. Per il raggiungimento dei propri scopi e nell'interesse delle imprese e del mercato, la Camera di Commercio promuove, realizza e gestisce strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale o nazionale, direttamente o mediante la partecipazione con altri soggetti pubblici e/o privati, secondo le norme del codice civile, ad organismi associativi, ad enti, a consorzi e a società.
 6. La Camera di Commercio, nel rispetto di criteri di equilibrio economico e finanziario e delle norme regolatorie di riferimento, può costituire, in forma singola o associata, e secondo le disposizioni del codice civile, aziende speciali, operanti secondo le norme del diritto privato, con lo scopo di realizzare iniziative funzionali al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e del proprio programma di attività; può, inoltre, assumere iniziative per la costituzione o per la partecipazione a società, enti o consorzi aventi personalità giuridica ed a fondazioni e costituire o partecipare ad altre forme associative legalmente riconosciute.
 7. Nell'esercizio di tutte le anzidette funzioni la Camera di Commercio valorizza - secondo il principio della sussidiarietà - l'autonomia e l'attività delle associazioni imprenditoriali, professionali, sindacali, dei consumatori e delle altre formazioni sociali.

Articolo 5 **Sistema camerale**

1. La Camera di Commercio è parte di un sistema e si riconosce nell'Unione Italiana e nell'Unione Regionale delle Camere di Commercio, nonché nella rete delle Camere di Commercio Italiane all'estero.
2. La Camera di Commercio aderisce al sistema camerale e, in qualità di componente dell'Unione Italiana delle Camere di Commercio, ne sostiene l'attività tramite una quota di finanziamento ai sensi della normativa vigente e dello Statuto della predetta Unione.
3. La Camera di Commercio è associata con le altre Camere di Commercio della Regione Calabria all'Unione Regionale. Il finanziamento ordinario dell'Unione Regionale delle Camere di Commercio della Calabria, previsto per legge, è deliberato dal Consiglio della medesima Unione

in sede di approvazione del Bilancio preventivo ed è determinato sulla base di un'aliquota delle entrate della Camera di Commercio.

4. La Camera di Commercio è partecipe della rete informativa nazionale ed europea promossa dal sistema camerale per la gestione integrata del registro delle imprese e degli altri registri, albi e ruoli previsti dalla legge, ovvero di altre funzioni previste dall'ordinamento.
5. La Camera di Commercio aderisce ad altri organismi del Sistema Camerale Italiano, sotto qualsiasi forma giuridica costituiti, che contribuiscano ad esaltare il valore e l'efficacia del sistema a rete delle Camere di Commercio trasferendo conoscenze, competenze ed esperienze, che supportino la Camera nel miglioramento continuo della qualità dei servizi, della programmazione, dei sistemi di valutazione e di controllo della gestione.

Articolo 6

Sussidiarietà e principi dell'attività amministrativa

1. La Camera di Commercio ispira la propria azione al principio della sussidiarietà anche al fine di realizzare una leale cooperazione e collaborazione con le Istituzioni Comunitarie, le Amministrazioni Statali, la Regione Calabria, gli Enti Locali e le Organizzazioni rappresentative delle categorie economiche e sociali.
2. La Camera di Commercio, nell'esercizio dell'attività amministrativa, si ispira ai principi di imparzialità, qualità, trasparenza, economicità ed efficienza.
3. La Camera di Commercio concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nella programmazione dei Comuni della circoscrizione, delle Province di Catanzaro, di Crotone, e di Vibo Valentia, della Regione Calabria, dello Stato e dell'Unione Europea.

Articolo 7

Potestà statutaria e regolamentare

1. Nel rispetto dei principi sanciti dalla legge, la Camera di Commercio esercita la propria autonomia, mediante la propria potestà statutaria e regolamentare.
2. Lo Statuto disciplina, con specifico riferimento alla peculiarità del sistema economico locale, l'ordinamento e l'organizzazione della Camera di Commercio, le competenze e le modalità di funzionamento degli organi, la composizione degli organi per le parti non disciplinate dalla legge, le forme di partecipazione.
3. Lo Statuto camerale è approvato dal Consiglio con il voto dei due terzi dei componenti, pubblicato sul sito internet della Camera di Commercio ed inviato al Ministero dello Sviluppo Economico per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
4. La Camera di Commercio esercita l'autonomia regolamentare nel rispetto dei principi sanciti dalla legge e dal presente Statuto.
5. I regolamenti per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi e quelli relativi alle materie disciplinate dallo statuto sono approvati dal Consiglio con il voto della maggioranza assoluta dei componenti e sono sottoposti alle stesse forme di pubblicità del presente Statuto.

6. La Camera di Commercio adotta inoltre regolamenti interni quali i regolamenti per il funzionamento del Consiglio e della Giunta e il regolamento di organizzazione e dei servizi.
7. Le modifiche del presente Statuto e dei regolamenti sono adottate con le medesime procedure di approvazione degli stessi.

Articolo 8

Pari opportunità

1. La Camera di Commercio promuove la presenza di entrambi i generi nei propri organi istituzionali e negli organi collegiali degli enti ed aziende da essa dipendenti.
2. In sede di designazione dei componenti il Consiglio camerale, si applicano le previsioni di legge o regolamentari vigenti.
3. In sede di elezione della Giunta, ferma restando l'obbligatoria rappresentanza dei settori previsti dalla legge, la Camera di Commercio garantisce la parità di genere.
4. In sede di designazione o nomina diretta di rappresentanti camerali, in numero maggiore a due, quali componenti di organi collegiali in seno ad enti partecipati o società partecipate o controllate dalla Camera di Commercio, almeno un terzo è individuato di genere diverso da quello degli altri.
5. Per la composizione del Collegio dei Revisori dei Conti, la Camera di Commercio richiede ai soggetti designanti la garanzia della designazione di componenti di entrambi i generi.

TITOLO II

L'Organizzazione della Camera di Commercio

CAPO I

Articolo 9

Gli Organi camerali

1. Sono organi della Camera di Commercio:
 - Il Consiglio;
 - La Giunta;
 - Il Presidente;
 - Il Collegio dei Revisori dei Conti.

CAPO II - IL CONSIGLIO

Articolo 10

Composizione del Consiglio

1. Il Consiglio camerale è composto da un numero di componenti determinato in base al numero delle imprese iscritte ovvero annotate nel Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 10 della Legge 580/1993 per come modificata dal D.Lgs. 219/2016, a partire dal primo rinnovo del Consiglio successivo alla costituzione della Camera di Commercio.

2. In sede di prima costituzione, il numero dei componenti l'attuale Consiglio, costituito ai sensi del D.M. 16 febbraio 2018 istitutivo della Camera di Commercio di Catanzaro, Crotona e Vibo Valentia, è pari a ventotto (28), dei quali, 25 nominati in rappresentanza dei diversi settori economici, due nominati in rappresentanza, rispettivamente, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e uno in rappresentanza dei liberi professionisti designato dai Presidenti degli ordini professionali secondo la normativa vigente. L'individuazione dei settori economici rappresentati in Consiglio ed il numero di esponenti spettante a ciascuno di essi, è rappresentato nell'apposito allegato che è soggetto a periodico aggiornamento e che fa parte integrante del presente Statuto (allegato B).
3. Il numero dei consiglieri in rappresentanza dei settori dell'agricoltura, dell'artigianato, dell'industria e del commercio deve essere pari almeno alla metà dei componenti il Consiglio, assicurando comunque la rappresentanza degli altri settori, prevista dalla legge.
4. Nei settori dell'industria, del commercio e dell'agricoltura è assicurata una rappresentanza autonoma per le piccole imprese, secondo quanto previsto dalla legge vigente.
5. Nella composizione del Consiglio è assicurata la rappresentanza autonoma delle società in forma cooperativa.
6. Le organizzazioni imprenditoriali, o loro raggruppamenti, ai quali spetta di designare complessivamente più di due rappresentanti, individuano almeno un terzo di rappresentanti di genere diverso da quello degli altri.
7. La composizione del Consiglio è verificata all'atto della sua scadenza sulla base dei parametri fissati dalla normativa vigente alla data del rinnovo.
8. Per l'individuazione dei tempi, dei criteri e delle modalità relativi alla procedura di nomina dei componenti del Consiglio e delle modalità per il calcolo della rappresentatività delle diverse organizzazioni rappresentative delle imprese appartenenti ai settori di cui al precedente comma 1, si fa riferimento agli artt.10 e 12, commi 1 e 2 della legge n. 580/93 e smi, all'art. 38, comma 2 lettera c e comma 3 lettera b e c del D.Lgs. n. 112/98 e ai regolamenti di attuazione D.M. n. 155 del 04.08.2011 e D.M. n. 156 del 04.08.2011 e alle loro eventuali modifiche ed integrazioni.

Articolo 11

Durata, rinnovo e scioglimento

1. Il Consiglio resta in carica 5 anni a decorrere dalla data di insediamento ed i suoi componenti operano senza vincolo di mandato e possono essere rinnovati per due volte.
2. Alla data di scadenza, in caso di ritardo nell'insediamento del nuovo Consiglio, il Consiglio scaduto continua a svolgere le funzioni in regime di prorogatio per ulteriori 45 giorni per la sola ordinaria amministrazione ai sensi della normativa vigente in materia.
3. Nel periodo di prorogatio il Consiglio non può adottare atti di straordinaria amministrazione, modifiche dello Statuto, emanazione e modifiche di regolamenti.

4. Il Consiglio è sciolto ai sensi dell'art. 37 comma 3 del D.Lgs 112/98, con decreto del Presidente della Regione Calabria nei casi previsti dall'art. 5 della legge 580/93 e smi.
5. Il Ministero dello Sviluppo economico può procedere allo scioglimento del Consiglio per gravi motivi di ordine pubblico, ai sensi dell'art. 38, comma 1 lettera e) del D. Lgs. 112/98.

Articolo 12

Competenze e funzioni

1. Il Consiglio determina l'indirizzo generale della Camera di Commercio, ne controlla l'attuazione, adotta gli atti fondamentali attribuiti dalla legge alla sua competenza ed esercita le altre funzioni stabilite dal presente Statuto.
2. In particolare, il Consiglio:
 - a) predispone e delibera lo Statuto, nonché i regolamenti di propria competenza e le relative modifiche;
 - b) elegge, secondo quanto previsto dalla legge e dai regolamenti, tra i suoi componenti, con distinte votazioni, il Presidente e la Giunta;
 - c) nomina i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
 - d) determina gli indirizzi generali dell'Ente ed approva il programma pluriennale di attività ed i suoi eventuali aggiornamenti, previa consultazione adeguata delle imprese;
 - e) approva la relazione previsionale e programmatica, il preventivo economico e il suo aggiornamento, il bilancio di esercizio;
 - f) determina gli emolumenti dei componenti degli organi della Camera di Commercio in conformità ai criteri stabiliti dalle disposizioni vigenti;
 - g) svolge funzioni di controllo sull'attuazione degli indirizzi generali e dei piani di attività dallo stesso deliberati;
 - h) istituisce, ove lo ritenga necessario, commissioni consiliari per procedere all'approfondimento di specifiche questioni;
 - i) approva i regolamenti per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi e quelli relativi alle materie disciplinate dal presente statuto ai sensi dell'art. 3 comma 4 bis della legge 580/1993;
 - j) adempie ad ogni altra funzione prevista da leggi nazionali e regionali.
3. Le Deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo possono essere adottate, in via d'urgenza, dalla Giunta, da sottoporre a ratifica del Consiglio nella prima riunione successiva.

Articolo 13

I Consiglieri camerale

1. I componenti del Consiglio sono nominati con decreto del Presidente della Giunta Regionale su designazione delle organizzazioni rappresentative delle imprese, delle organizzazioni dei lavoratori e delle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti, nonché della Consulta dei Presidenti degli ordini professionali, in base alle modalità previste dalle disposizioni di legge vigenti.

2. Possono far parte del Consiglio i cittadini italiani o equiparati che abbiano raggiunto la maggiore età, godano dei diritti civili, siano in possesso dei requisiti previsti dalla legge per la nomina e per i quali non ricorrano cause ostative o incompatibilità.
3. I Consiglieri rappresentano l'intera comunità economica locale ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato e con piena libertà di espressione e di voto.
4. Ciascun Consigliere, secondo procedure e modalità stabilite dal regolamento interno, ha diritto di:
 - a) esercitare l'iniziativa per gli atti di competenza del Consiglio Camerale;
 - b) chiedere notizie e chiarimenti, formulare proposte sull'attività camerale;
 - c) intervenire nelle discussioni del Consiglio;
 - d) presentare interrogazioni, mozioni ed ottenere copie di atti, documenti ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato, nel rispetto dei limiti sanciti dal regolamento consiliare e da quello sul procedimento e sull'accesso agli atti.
5. I Consiglieri sono comunque tenuti al segreto per le informazioni amministrative di cui sono a conoscenza.
6. Non è consentita ai Consiglieri alcuna delega di funzioni da parte del Consiglio stesso, della Giunta o del Presidente. Sono possibili deleghe solo se limitate all'esercizio di funzioni di rappresentanza esterna in singole manifestazioni o allo svolgimento di compiti istruttori per provvedimento degli organi.

Articolo 14

Cause di decadenza e dimissioni

1. I Consiglieri decadono dalla carica nei casi previsti dalla legge.
2. I Consiglieri decadono inoltre nel caso in cui non partecipino senza giustificato motivo, ad almeno tre sedute consecutive del Consiglio.
3. Le dimissioni dalla carica di consigliere devono essere espresse in forma scritta e trasmesse al Presidente della Camera di Commercio, inviate a mezzo posta elettronica certificata e sottoscritte digitalmente o presentate direttamente all'Ufficio protocollo della Camera di Commercio e producono effetto, diventando esecutive ed irrevocabili, dal momento della loro registrazione al protocollo. Il Presidente della Camera di Commercio dà immediato avviso delle dimissioni al Presidente della Giunta Regionale che avvia le procedure previste dalla legge per la sostituzione.
4. Il Presidente, venuto a conoscenza di fatti che comportano la decadenza di un Consigliere, ne dà immediato avviso al Presidente della Giunta regionale ai fini dell'adozione del provvedimento di decadenza e della nomina del sostituto.
5. Il Consiglio può comunque svolgere le proprie funzioni anche quando non sono ancora stati nominati o sono dimissionari singoli componenti purché siano in carica almeno i 2/3 dei componenti.

6. Le cause di decadenza ed il relativo procedimento di sostituzione sono regolati dall'art. 13, comma 3, della legge 580/93 e smi, e dall'art. 11 del D.M. 04.08.2011 n. 156 e successive modifiche.
7. I componenti del Consiglio che subentrano in corso di mandato scadono insieme all'intero Consiglio.

Articolo 15 **Funzionamento del Consiglio**

1. Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento di questi, dal Vice Presidente più anziano; in caso di assenza di quest'ultimo, dall'altro Vice Presidente, o infine, dal componente più anziano.
2. Il Consiglio si riunisce, in via ordinaria, entro il mese di aprile per l'approvazione del bilancio d'esercizio, entro il mese di ottobre per l'approvazione della relazione previsionale e programmatica, entro il mese di luglio per l'aggiornamento del preventivo economico ed entro il mese di dicembre per l'approvazione del preventivo economico.
3. Il Consiglio si riunisce in via straordinaria, quando lo richieda il Presidente o la Giunta o almeno un quarto dei componenti il Consiglio. In tale ultimo caso nella richiesta di convocazione devono essere indicati gli argomenti da porre all'ordine del giorno ed il Presidente è tenuto alla tempestiva convocazione del Consiglio.
4. Il Consiglio è convocato dal Presidente, almeno dieci giorni prima della data fissata, mediante avviso scritto, contenente l'indicazione del luogo, della data, dell'ora e degli argomenti dell'ordine del giorno, spedito a mezzo posta elettronica certificata dichiarato dai Consiglieri alla Camera di Commercio.
5. In caso di urgenza il Consiglio può essere convocato, almeno quattro giorni prima della data della riunione, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo dichiarato dai Consiglieri alla Camera di Commercio.
6. Gli atti relativi alle pratiche poste all'ordine del giorno devono essere messi a disposizione dei consiglieri almeno cinque giorni prima della data della riunione, nel caso di convocazione ordinaria, e almeno due giorni prima, nel caso di convocazione urgente.
7. Le sedute del Consiglio sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica, salvo nei casi in cui sia chiamato ad eleggere il Presidente e la Giunta o a deliberare sullo Statuto, per i quali la legge prevede diverse percentuali di partecipazione, ossia la presenza dei 2/3 dei componenti.
8. Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a maggioranza dei presenti, fatte salve le maggioranze qualificate richieste dalla legge per l'approvazione dello Statuto e le sue modifiche, per l'approvazione del regolamento interno e sue modifiche, nonché per la elezione del Presidente.
9. Le votazioni, salvo che per l'elezione del Presidente e della Giunta, avvengono a scrutinio palese. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Nel caso di votazione a scrutinio segreto, a parità di voti, la proposta si intende respinta.

10. Per ogni aspetto non previsto dalla legge e dal presente Statuto, il funzionamento del Consiglio è disciplinato da apposito regolamento interno adottato dal Consiglio stesso con le medesime modalità previste per l'adozione dello statuto e delle sue modifiche.

Articolo 16 **Commissioni Consiliari**

1. Il Consiglio può istituire commissioni consiliari composte da componenti del medesimo Consiglio.
2. Le Commissioni consiliari, eventualmente istituite, procedono all'approfondimento delle specifiche questioni ad esse demandate e riferiscono al Consiglio, nel rispetto delle modalità e dei termini fissati dalla delibera istitutiva; per il funzionamento di tali commissioni, non è previsto alcun compenso.
3. Tali commissioni sono prive di potere deliberativo, hanno carattere temporaneo e cessano all'espletamento del mandato loro affidato.

Articolo 17 **Regolamento interno del Consiglio**

1. L'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio sono disciplinati, in conformità alla legge ed allo Statuto, dal regolamento interno adottato secondo le modalità previste dal presente Statuto.
2. Il Regolamento, in particolare, disciplina:
 - a) i tempi e le modalità di svolgimento dei lavori del Consiglio;
 - b) le modalità di esercizio dei diritti e dei poteri d'iniziativa dei consiglieri;
 - c) i procedimenti per l'istruttoria delle deliberazioni consiliari;
 - d) gli strumenti e le modalità di controllo sulle attività della Camera e sugli organismi da essa promossi o partecipati.

CAPO III – LA GIUNTA

Articolo 18 **La Giunta Camerale**

1. La Giunta è l'organo esecutivo della Camera di Commercio ed è composta dal Presidente e da un numero di componenti in conformità a quanto previsto dall'art. 14 comma 1 della L. n. 580/1993 e smi. In particolare, ove i Consiglieri siano stati individuati ai sensi della lettera a), del comma 1, dell'articolo 10 della stessa legge, tale numero è pari a 5 componenti; nel caso in cui siano stati individuati ai sensi della lettera b) del comma 1, dello stesso articolo 10 tale numero è pari a 7. Dei suddetti componenti almeno quattro devono essere eletti in rappresentanza dei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura.
2. I componenti della Giunta sono eletti dal Consiglio. Nell'elezione dei membri della Giunta ciascun consigliere può esprimere un numero di preferenze non superiore ad un terzo dei membri della giunta medesima.

3. La Camera di Commercio per assicurare condizioni di pari opportunità ai sensi del decreto legislativo aprile 2006, n. 198 promuove la presenza di entrambi i generi nella composizione della Giunta, attraverso l'elezione di una quota di almeno un terzo (con arrotondamento all'unità superiore) dei componenti di genere diverso rispetto a quello degli altri. Tale quota è riservata ai componenti appartenenti al genere altrimenti assente o minoritario fra gli eletti, che abbiano conseguito il maggior numero di voti nell'ambito del proprio genere di appartenenza, con precedenza rispetto ai componenti che altrimenti avrebbero diritto all'elezione in base alla sola considerazione dei voti conseguiti. A parità di voti, si ha riguardo prima al genere, favorendo il genere con meno rappresentanti nell'organo appena rinnovato; si procede, in subordine, alla votazione di ballottaggio. Le votazioni i cui risultati non siano rispettosi del criterio di pari opportunità sono ritenute invalide.
4. La Giunta dura in carica cinque anni, in coincidenza con la durata del Consiglio; il mandato dei suoi membri è rinnovabile per una sola volta.
5. I componenti della Giunta esplicano il proprio mandato nel contesto del collegio. Non è consentita a loro alcuna delega di funzioni da parte della Giunta medesima o del Presidente. Sono possibili deleghe solo se limitate all'esercizio di funzioni di rappresentanza esterna in singole manifestazioni o allo svolgimento di compiti istruttori per provvedimenti degli organi.
6. I componenti della Giunta esercitano le proprie funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà d'espressione e di voto.
7. Il mandato di componente della Giunta camerale si può rinnovare per una sola volta.

Articolo 19 **Cause di decadenza e dimissioni**

1. La Giunta decade quando cessa dalla carica, o venga meno per qualsivoglia motivo, la metà più uno dei suoi componenti. In questo caso il Consiglio deve essere convocato entro trenta giorni per l'elezione dell'intera Giunta.
2. La Giunta decade in caso di scioglimento del Consiglio.
3. I componenti di Giunta decadono inoltre dalla carica nel caso in cui non partecipino senza giustificato motivo a tre sedute consecutive di Giunta.
4. La perdita della carica di Consigliere camerale comporta automaticamente la cessazione della carica di componente di Giunta.
5. Le dimissioni dalla carica di componente di Giunta debbono essere espresse in forma scritta al Presidente della Camera di Commercio ed hanno carattere irrevocabile. Le dimissioni decorrono dal momento della loro protocollazione.
6. La cessazione o le dimissioni della carica vengono iscritte all'ordine del giorno del Consiglio nella prima riunione utile. Nella medesima seduta il Consiglio provvede alla sostituzione mediante votazione a scrutinio segreto ed elezione a maggioranza garantendo la rappresentanza ai settori di cui all'art. 14 della Legge n. 580/1993 e smi

7. La Giunta decade per approvazione di una mozione di sfiducia votata con la maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio. Se la mozione di sfiducia è approvata la Giunta decade ed il Presidente pone immediatamente all'ordine del giorno di quella stessa seduta l'elezione della nuova Giunta. A seguito della decadenza della Giunta si applica la procedura di cui all'art. 12 del Decreto n. 156/2011 del Ministero dello Sviluppo Economico, relativo a composizione ed elezione dei membri di Giunta. La mozione di sfiducia approvata dal Consiglio camerale è immediatamente trasmessa al Presidente della Giunta Regionale.

Articolo 20

La Giunta Camerale: competenze e funzioni

1. La Giunta è organo collegiale esecutivo della Camera di Commercio. La Giunta:
 - a) nomina tra i suoi membri due Vice Presidenti, di cui uno con funzioni vicarie del Presidente, al fine di garantire la rappresentanza equilibrata delle circoscrizioni territoriali coinvolte nel processo di accorpamento ai sensi del DM 16/02/2018, in ossequio al comma 3-bis dell'art. 14 della Legge 580/1993;
 - b) predispone la relazione previsionale e programmatica, il preventivo economico, il suo aggiornamento e il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione del Consiglio;
 - c) attua i programmi e gli indirizzi generali espressi dal Consiglio adottando i provvedimenti necessari per la realizzazione del programma di attività ed ogni atto utile per l'espletamento delle funzioni previste dalla legge o dallo statuto, che non rientrino nelle competenze riservate al Consiglio o al Presidente;
 - d) delibera e stabilisce le tariffe dei servizi camerali;
 - e) delibera sulla partecipazione e sulle dismissioni della Camera di Commercio da società, consorzi e associazioni e sulla costituzione e gestione di Aziende Speciali;
 - f) delibera in ordine all'adozione di moduli collaborativi con altre amministrazioni pubbliche e con privati;
 - g) delibera circa la promozione, realizzazione e gestione di strutture ed infrastrutture di interesse generale, a livello locale, regionale e nazionale, nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal Consiglio;
 - h) delibera circa l'istituzione, anche in forma associata con altre Camere di Commercio, di servizi di arbitrato e conciliazione, tra imprese, Enti e consumatori, nonché sulla predisposizione di contratti-tipo;
 - i) delibera sulla costituzione degli Organismi di mediazione e sovraindebitamento;
 - j) definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare nella gestione amministrativa e verifica la rispondenza dell'attività di gestione agli obiettivi prefissati e l'adeguatezza del funzionamento degli uffici in relazione agli obiettivi e programmi, sulla scorta delle risultanze del controllo di gestione e delle relazioni del Nucleo di Valutazione;
 - k) designa il Segretario Generale, nomina il dirigente vicario ed il Conservatore del Registro delle Imprese;
 - l) approva, su proposta del Segretario Generale, il piano triennale del fabbisogno del personale dell'Ente;
 - m) delibera la istituzione e la soppressione di uffici distaccati in altri Comuni della circoscrizione territoriale di competenza;

- n) al fine di assicurare sul territorio il mantenimento e lo sviluppo dei servizi, definisce i criteri generali per l'organizzazione delle attività e dei servizi, in particolare quelli promozionali, in tutte le sedi della Camera di Commercio.
 - o) delibera circa la costituzione della Camera di Commercio come parte civile nei giudizi relativi ai delitti contro l'economia pubblica, l'industria, il commercio, l'artigianato, nonché la promozione dell'azione di repressione della concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2601 del Codice Civile e la promozione dell'azione inibitoria nei casi previsti dalla legge;
 - p) formula pareri e proposte nei confronti delle Amministrazioni dello Stato, della Regione Calabria, della Provincia di Catanzaro, della Provincia di Crotone e della provincia di Vibo Valentia e dei Comuni della circoscrizione, nonché degli altri Enti Pubblici che nella medesima hanno la propria sede;
 - q) approva la Carta dei Servizi della Camera di Commercio e la Guida dei servizi camerali;
 - r) nomina e revoca i propri rappresentanti negli organi esterni delle Associazioni, Enti, Consorzi e Società partecipate;
2. Spettano alla Giunta, altresì, tutte le competenze che non siano espressamente attribuite dalla legge, dai regolamenti o dal presente Statuto, ad altri organi camerali o alla specifica competenza del Segretario Generale o dei Dirigenti.
 3. La Giunta ha facoltà di incaricare i singoli componenti allo svolgimento di specifiche attività, rientranti nelle proprie competenze, ferma restando l'eventuale adozione dei relative successive provvedimenti dell'organo stesso.
 4. La Giunta Camerale, può, nei casi d'urgenza, deliberare su materie di competenza del Consiglio Camerale. In tali casi la deliberazione approvata è sottoposta al Consiglio nella prima riunione utile successiva alla decisione, per la ratifica e l'approvazione.
 5. Nei 45 giorni di proroga la Giunta non può adottare atti di straordinaria amministrazione, emanare e modificare regolamenti.

Articolo 21

Funzionamento della Giunta

1. La Giunta è convocata dal Presidente mediante avviso scritto, contenente l'indicazione del luogo, della data, dell'ora e degli argomenti dell'ordine del giorno, spedito mediante posta elettronica certificata, dichiarata dai Consiglieri alla Camera di Commercio, almeno cinque giorni prima della data della riunione; in caso di urgenza la Giunta può essere convocata, stesso mezzo, almeno due giorni prima della data della riunione.
2. Nei casi di convocazione ordinaria gli atti relativi alle pratiche poste all'ordine del giorno devono essere messi a disposizione dei componenti da almeno tre giorni prima della data della riunione.
3. La Giunta può essere convocata in via straordinaria su richiesta di almeno tre componenti, con l'indicazione degli argomenti che si intendono trattare.
4. Le sedute di Giunta sono valide con la partecipazione di almeno la metà più uno dei componenti in carica tra i quali il Presidente o un Vice Presidente. Non è ammessa la possibilità di delega di voto.

5. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti, ad eccezione dei casi in cui la legge o il presente Statuto prevedono una maggioranza qualificata.
6. Le votazioni avvengono a scrutinio palese. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente; in quelle a scrutinio segreto, a parità di voti, la proposta si intende respinta.
7. Le sedute della Giunta non sono pubbliche e possono essere svolte anche a distanza tramite modalità che consentono il riconoscimento dei partecipanti. Alle sedute, oltre ai Consiglieri, partecipano il Segretario Generale ed i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti. Nei casi e con le forme previste dal regolamento interno sono ammesse audizioni di consiglieri, dipendenti, esperti e rappresentanti di enti pubblici o privati.

Articolo 22

Regolamento della Giunta

1. Il Consiglio adatta il regolamento interno di funzionamento della Giunta a maggioranza assoluta dei propri componenti e secondo le modalità di cui al presente statuto.
2. Il regolamento stabilisce le modalità di convocazione ed autoconvocazione, i tempi e le modalità di svolgimento dei lavori della Giunta; i requisiti di validità delle sedute e delle deliberazioni, le modalità di trattazione degli affari da parte dell'organo, la verbalizzazione e la sottoscrizione delle deliberazioni.

CAPO IV – IL PRESIDENTE

Articolo 23

Il Presidente

1. Il Presidente guida la politica generale della Camera di Commercio, della quale ha la rappresentanza legale, politica ed istituzionale, del Consiglio e della Giunta e in quanto tale ne assume la rappresentanza processuale, fatte salve le competenze in materia di rappresentanza legale attribuite dalla legge al Segretario Generale.
2. Il Presidente, eletto dal Consiglio con le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia, assicura la unitarietà di indirizzo della Camera di Commercio, dura in carica cinque anni e può essere rieletto per non più di due volte.
3. Il Presidente esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi e dal presente Statuto, ed in particolare:
 - a) convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, stabilendo l'ordine del giorno dei lavori;
 - b) adotta, in caso di urgenza, gli atti di competenza della Giunta, sottoponendoli alla Giunta stessa per la ratifica, nella prima riunione utile successiva.
4. Nello svolgimento del suo mandato, il Presidente può delegare o dare incarichi a componenti della Giunta e del Consiglio nei limiti consentiti dalla legge e dal presente Statuto.
5. Il Presidente ha facoltà di invitare a partecipare alle riunioni del Consiglio e della Giunta, senza diritto di voto, personalità del mondo politico ed economico, esperti e rappresentanti della

Camera presso Enti o Associazioni, nonché rappresentanti degli organismi nazionali o regionali del sistema camerale.

6. Le dimissioni del Presidente devono essere presentate in forma scritta e comunicate al Consiglio camerale; non necessitano di accettazione e hanno effetto dalla data di protocollazione. Le dimissioni sono irrevocabili ma non comportano la decadenza dalla carica di Consigliere.

Articolo 24 I Vice Presidenti

1. Ai sensi dell'art. 14 comma 3 bis della legge 580/1993, la Giunta della Camera di Commercio nomina due Vice Presidenti, eletti a maggioranza assoluta dei componenti, in unica seduta, ma con sessioni di voti separate. In ogni votazione è eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti.
2. Ove non dovesse raggiungersi, per uno o entrambi i Vice Presidenti la maggioranza assoluta dei voti dei componenti della Giunta, si procederà ad una seconda votazione in una seduta successiva. In tale caso, è nominato il candidato che ha riportato il maggior numero di voti.
3. Il Vice Presidente più anziano svolge le funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento del Presidente.
4. Qualora la carica di Presidente dovesse risultare vacante, il Vicepresidente vicario assume la reggenza fino alla elezione del nuovo Presidente, che deve avvenire comunque entro 90 giorni dal momento in cui la carica di Presidente è risultata vacante.
5. Ai Vice Presidenti possono essere affidati dal Presidente determinati compiti o particolari incarichi in rappresentanza della Camera che afferiscono direttamente al Presidente.

CAPO V

Norme comuni sul funzionamento degli organi e sulla continuità amministrativa

Articolo 25 Obbligo d'astensione

1. Il Presidente, i componenti della Giunta e del Consiglio devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni e dall'adottare atti nei casi, previsti dalla legge, di incompatibilità con l'oggetto in trattazione.
2. Il divieto di cui al precedente comma comporta l'obbligo di allontanarsi anche fisicamente dalla sala della seduta.
3. Le disposizioni sull'obbligo di astensione si applicano anche nei confronti del Segretario Generale; in tal caso, e limitatamente all'oggetto in trattazione, le funzioni di segreteria della seduta saranno assunte dal membro più giovane.

Articolo 26

Sfiducia costruttiva

1. Il Presidente della Giunta Camerale cessa dalla carica, oltre che per i casi previsti dall'art.19, anche per mozione di sfiducia costruttiva approvata dal Consiglio con le modalità e maggioranze previste per la sua elezione.
2. La proposta di sfiducia nei confronti del Presidente può essere presentata da almeno la metà dei consiglieri, con la indicazione del nuovo Presidente. La mozione è depositata alla Segreteria Generale, che procede immediatamente alla registrazione al protocollo ed alla trasmissione al Presidente, il quale provvede, in un termine non superiore a 30 giorni, alla convocazione del Consiglio per la discussione e per l'eventuale elezione del nuovo Presidente. La mozione di sfiducia deve essere approvata con la maggioranza dei 2/3 dei componenti il Consiglio.
3. La decadenza dalla carica del Presidente per effetto del voto di sfiducia comporta automaticamente la decadenza dell'intera Giunta, la quale rimane tuttavia in carica, per gli atti di ordinaria amministrazione, sino all'elezione del nuovo organo esecutivo.
4. Qualora all'approvazione della mozione di sfiducia non consegua, nei termini e modalità di legge, l'elezione dei nuovi organi, gli atti sono trasmessi al Presidente della Giunta regionale per gli adempimenti di legge conseguenti.
5. I firmatari di una mozione di sfiducia che sia stata respinta dal Consiglio non possono sottoscrivere ulteriore mozione di sfiducia prima che siano decorsi sei mesi dalla delibera di rigetto dell'istanza.

CAPO V - II COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Articolo 27

Composizione, nomina, durata e sostituzioni

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è nominato dal Consiglio secondo le modalità previste dall'art. 17 della legge 580/93 e smi ed è composto da tre membri effettivi e da tre membri supplenti, designati rispettivamente dal Ministro dell'Economia e delle Finanze con funzioni di Presidente, dal Ministero dello Sviluppo Economico e dal Presidente della Giunta Regionale.
2. Per la composizione del Collegio dei Revisori dei Conti la Camera di Commercio richiede ai soggetti designanti la garanzia della designazione di componenti di entrambi i generi.
3. I componenti effettivi e quelli supplenti devono essere iscritti, salvo che si tratti di dirigenti o funzionari pubblici e nel rispetto dei vincoli normativi, all'albo dei revisori dei conti.
4. La durata del mandato conferito al Collegio dei Revisori dei Conti è fissata dalla legge in quattro anni. Il termine iniziale decorre dalla data della deliberazione di nomina ed i suoi membri possono essere designati per due sole volte consecutivamente.
5. In caso di morte, rinuncia, decadenza, dimissioni di un componente, il Consiglio provvede alla sua sostituzione tenendo conto delle eventuali procedure di designazione necessarie; nelle more della sostituzione subentra nel Collegio il componente supplente più anziano di età. Il Revisore subentrato rimane in carica fino alla scadenza del mandato del Collegio.

6. Qualora una delle Amministrazioni titolate non proceda, entro il termine previsto dalla legge, alla designazione del membro effettivo, il revisore mancante sarà temporaneamente sostituito da uno dei revisori supplenti designati dalle altre amministrazioni rappresentate nel collegio.

Articolo 28

Competenze e funzioni del Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti, in conformità alle disposizioni di legge, di regolamento e del presente Statuto, collabora con il Consiglio nelle funzioni di controllo ed indirizzo ed esercita, in particolare, la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione della Camera di Commercio, attestando la corrispondenza del bilancio di esercizio alle risultanze delle scritture contabili e redigendo apposita relazione, secondo le direttive e i contenuti stabiliti di concerto tra i Ministeri vigilanti, da allegare al progetto di bilancio di esercizio predisposto dalla Giunta. Redige altresì una relazione sul bilancio preventivo e sulle eventuali variazioni.
2. I Revisori dei Conti rispondono della veridicità delle loro attestazioni ed adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario; ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione ne riferiscono immediatamente al Presidente, che ne informa, tempestivamente, la Giunta ed il Consiglio.
3. Il Collegio dei Revisori provvede ai controlli di regolarità amministrativa e contabile, nell'ambito delle competenze stabilite dal regolamento di contabilità dell'ente.
4. I Revisori, sia individualmente che collegialmente, possono procedere ad ispezione e controllo sugli atti ed i documenti amministrativi e contabili.
5. Il Collegio dei Revisori dei Conti partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio e della Giunta.
6. Al Collegio dei Revisori dei Conti si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni del Codice Civile relative ai Sindaci delle Società per Azioni.

TITOLO III - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

CAPO I - PRINCIPI E CRITERI GENERALI DI ORGANIZZAZIONE

Articolo 29

L'organizzazione degli Uffici e dei Servizi

1. Gli uffici ed i servizi della Camera di Commercio sono disciplinati ed organizzati, conformemente alle vigenti disposizioni di legge e del presente Statuto, in base ai principi di funzionalità, autonomia, sussidiarietà, efficienza, efficacia, economicità, flessibilità, imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa nonché di professionalità, responsabilità e pari opportunità tra uomini e donne.

2. L'organizzazione degli uffici e dei servizi è funzionale al soddisfacimento dei bisogni delle imprese, dei consumatori e, più in generale, della collettività del territorio, seguendone l'evoluzione nel tempo.
3. I criteri che ispirano l'esercizio dell'attività di organizzazione all'interno dell'Ente sono:
 - a) La distinzione tra le responsabilità di indirizzo e controllo e quelle di gestione e conseguimento dei risultati relativi ai programmi approvati dai competenti organi dell'Ente;
 - b) la chiara individuazione di responsabilità e dei relativi livelli di autonomia con riferimento agli obiettivi ed alle risorse assegnate ai diversi livelli dirigenziali;
 - c) la centralità delle esigenze degli utenti;
 - d) la flessibilità organizzativa in relazione alle dinamiche dei bisogni dell'utenza ed alle relative modificazioni dei sistemi di erogazione dei servizi;
 - e) la costante valutazione dei risultati conseguiti in conformità ai principi di trasparenza ed economicità;
 - f) lo sviluppo delle attività nell'ambito della rete integrata di servizi camerali nazionale ed europea.
4. La Camera promuove una cultura attiva dello sviluppo delle risorse professionali interne, persegue obiettivi di valorizzazione del personale ad ogni livello, finalizzato alla crescita del patrimonio di competenze indispensabili al perseguimento della missione camerale, ricerca la collaborazione con il personale e le sue rappresentanze nella definizione delle più idonee modalità di organizzazione del lavoro, di sviluppo organizzativo e di creazione di percorsi di miglioramento professionale.

Articolo 30 **Assetto organizzativo**

1. La definizione dell'assetto organizzativo della Camera di Commercio spetta alla Giunta, su proposta del Segretario Generale, cui competono gli atti di organizzazione e gestione del personale.
2. I livelli di responsabilità della struttura organizzativa, comunque denominati, operano sulla base dell'individuazione delle esigenze del sistema delle imprese e del mercato, verificando ed adeguando costantemente l'azione amministrativa ed i servizi offerti ai bisogni e alla economicità.

Articolo 31 **Il Segretario Generale**

1. Il Segretario Generale, nominato dal Ministero competente, su designazione della Giunta, tra gli iscritti in apposito elenco nazionale tenuto presso lo stesso Ministero, esercita le funzioni di vertice della Camera di Commercio ai sensi dell'art. 20 comma 1 della legge n. 580/1993 e smi e sovrintende al personale camerale.

2. Oltre le funzioni sancite dalla legge, il Segretario Generale esercita quelle disciplinate dai regolamenti interni e quelle di segretario degli organi collegiali di cui assume la responsabilità, e coordina l'attività dell'Ente nel suo complesso.
3. Il Segretario Generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Ente, perseguendo, a tal fine, livelli ottimali di efficacia e di efficienza e garantendo l'unitarietà ed il coordinamento dell'azione amministrativa.
4. Il Segretario Generale sviluppa ogni attività idonea al raggiungimento dei fini sopra esposti.
5. Il Segretario Generale svolge, inoltre, ogni altra attività necessaria a coadiuvare il processo decisionale degli organi di governo dell'Ente e la trasparenza dell'attività amministrativa, partecipando alle riunioni del Consiglio e della Giunta, senza diritto di voto, fornendo pareri e consulenze, elaborando deduzioni sui rilievi formulati dagli organi di vigilanza, nonché svolgendo ogni altra attività richiesta dallo Statuto e dalle normative vigenti.
6. Il Segretario Generale promuove o resiste alle liti con relativo potere di conciliare e transigere nelle materie rientranti nella propria sfera di competenza.

Articolo 32 La Dirigenza

1. Ai dirigenti preposti alla direzione degli uffici e dei servizi, nel rispetto delle previsioni di legge e di quanto previsto dal regolamento di organizzazione, spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione degli atti e dei provvedimenti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali.
2. I dirigenti sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.

Articolo 33 Il Personale

1. Lo stato giuridico di carriera ed il trattamento economico del personale della Camera di Commercio sono disciplinati dai contratti collettivi ed individuali e dalla legge.
2. La Giunta camerale, sentite le Organizzazioni Sindacali, e nell'ambito delle norme di legge e nel rispetto della sua autonomia funzionale e regolamentare, su proposta del Segretario Generale, disciplina con proprio regolamento l'ordinamento del personale.
3. La Camera di Commercio riconosce il valore della formazione e cura lo sviluppo delle competenze del personale al fine di favorirne la crescita professionale, assicurando adeguati livelli di responsabilità e garantendo pari opportunità tra lavoratori e lavoratrici.

Articolo 34 Organismo indipendente di valutazione delle performance

1. Per l'esercizio dell'attività di valutazione e controllo strategico, per il controllo sull'andamento dei servizi camerali e la valutazione delle prestazioni del Segretario Generale, nonché per tutte le altre funzioni ad esso rimesse dalla legge, la Camera di commercio si avvale, singolarmente o

in forma associata, di un Organismo indipendente di valutazione delle performance, composto di norma in forma collegiale con tre componenti; in alternativa, sulla base dei criteri stabiliti dal Dipartimento della Funzione Pubblica l'Organismo può essere composto in forma monocratica.

2. I componenti dell'Organismo devono essere dotati dei requisiti previsti dalla legge, di elevata professionalità ed esperienza, scelti tra esperti in materie di gestione e valutazione del personale e di controllo di gestione.
3. L'Organismo opera in posizione di autonomia e risponde direttamente alla Giunta; esso, inoltre, supporta il Segretario Generale nella valutazione delle prestazioni dei dirigenti e del personale.
4. L'Organismo è nominato dalla Giunta e dura in carica per tre anni a decorrere dalla data di insediamento; i componenti possono essere rinnovati dalla Giunta per una sola volta.

Articolo 35

Regolamento di organizzazione

1. Gli Uffici ed i Servizi della Camera di Commercio, oltre che dalle norme di legge e dal presente Statuto, sono disciplinate dal regolamento di organizzazione, deliberato dal Consiglio su proposta del Segretario Generale.
2. Nel rispetto del principio della distinzione tra l'attività di indirizzo e controllo e quella di attuazione e gestione dell'azione amministrativa, il regolamento di organizzazione disciplina le modalità e le condizioni di attribuzione degli incarichi dirigenziali, le responsabilità dei dirigenti, la gestione del contenzioso del lavoro, nonché l'ufficio relazioni con il pubblico e tutto quanto altro attiene all'organizzazione interna degli uffici.
3. Il regolamento di organizzazione definisce, altresì, nel rispetto della legge, le competenze e le modalità di funzionamento dell'Organismo indipendente di valutazione.

TITOLO IV

Aziende speciali, partecipazioni e moduli collaborativi

Articolo 36

Aziende Speciali

1. Le Aziende Speciali sono organismi camerali con legittimazione separate e rilevanza esterna, dotati di autonomia regolamentare, amministrativa, contabile e finanziaria che operano, per quanto applicabili, secondo le norme del Codice Civile e non perseguono fini di lucro.
2. Nell'ambito delle indicazioni programmatiche del Consiglio camerale, le Aziende Speciali sono istituite dalla Giunta, che ne definisce ed approva lo Statuto.
3. Le Aziende speciali perseguono l'obiettivo di assicurare, mediante acquisizione di risorse proprie, almeno la copertura dei costi strutturali.
4. Il contributo camerale è determinato sulla base del preventivo dei progetti e delle iniziative che le aziende intendono realizzare, in coerenza con la missione affidata e con le strategie della Camera di Commercio; il contributo tiene conto dei finanziamenti previsti da altri soggetti e del

risultato economico che si prevede di conseguire nell'esercizio precedente a quello di riferimento del preventivo.

5. Alle aziende speciali si applicano comunque le disposizioni di legge e regolamentari, tempo per tempo, vigenti.

Articolo 37

Partecipazione della Camera di Commercio in Società, Consorzi ed Associazioni

1. Nell'interesse delle imprese e del mercato, la Camera di Commercio può assumere iniziative per la costituzione o per la partecipazione a società, enti o consorzi aventi personalità giuridica ed a fondazioni.
2. Al fine di garantire l'autonomia gestionale degli Enti cui partecipa ed il contemporaneo perseguimento dei propri obiettivi, la Camera di Commercio sottoscrive con gli stessi Enti appositi accordi di programma, approvati dalla Giunta, nei quali sono stabiliti gli obiettivi da raggiungere e gli obblighi reciproci.
3. I rappresentanti della Camera di Commercio presso gli Enti partecipati relazionano e forniscono informazioni dettagliate sulla gestione dell'Ente e sui progetti di sviluppo al Presidente che ne informa periodicamente gli organi collegiali.
4. I rappresentanti della Camera di Commercio presso Società, Consorzi e Associazioni devono godere di requisiti di onorabilità, indipendenza e professionalità che garantiscano la più efficace gestione degli Enti partecipati.
5. E' incompatibile la carica di Consigliere camerale con quella di amministratore, non nominato in rappresentanza della Camera di Commercio, di Enti, Istituti, Consorzi o aziende dipendenti o soggetti a vigilanza della Camera di Commercio o che da essa ricevano in via continuativa una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa.

Articolo 38

Programmazione negoziata e Conferenze di Servizi

1. La Camera di Commercio, nel perseguire le proprie finalità e la realizzazione di interventi in favore del sistema delle imprese e dell'economia della circoscrizione territoriale di competenza, ispira la propria attività alla gestione sinergica ed integrata delle competenze amministrative con le altre Istituzioni, pubbliche e private, operanti sul territorio. In particolare promuove e valorizza il ricorso alla programmazione negoziata, come momento istituzionale di raccordo tra Amministrazioni pubbliche e di concertazione tra soggetti pubblici e privati in tema di programmazione strategica dello sviluppo e della competitività del territorio; promuove, altresì, la realizzazione di intese, accordi, conferenze di servizi e moduli negoziali.
2. La Camera di Commercio attiva e partecipa ad accordi, al fine di realizzare opere ed interventi a favore del sistema delle imprese e dell'economia del territorio; al fine di definire ed attuare programmi mirati a promuovere lo sviluppo locale e ad incrementare i livelli occupazionali, anche a fronte di situazioni di crisi industriali; ad ogni altra intesa ed accordo in tema di programmazione territoriale, economica ed ambientale ed in tema di sicurezza degli insediamenti produttivi e di diffusione della cultura della legalità.

3. La Camera di Commercio, per semplificare e velocizzare la definizione dei procedimenti amministrativi, indice e partecipa a Conferenze di servizi, al fine di acquisire interesse, concertazione, nulla-osta ed assensi e per confrontare gli interessi di altri Enti pubblici ed Istituzioni coinvolti in procedimenti amministrativi complessi; favorisce, altresì, nei limiti previsti dall'ordinamento, la conclusione di accordi con gli interessati a procedimenti amministrativi sostitutivi del provvedimento finale o determinativi del contenuto discrezionale dello stesso.
4. Per l'esercizio di funzioni che possono essere soddisfatte in modo più efficace ed economico in ambito sovracomunale, la Camera di Commercio promuove e dà attuazione a tutte le necessarie forme di cooperazione con i Comuni interessati, con la Provincia di Catanzaro, la Provincia di Crotone, la Provincia di Vibo Valentia con la Regione ed altri Enti.
5. La Camera di Commercio valorizza le risorse e le attività formative e di ricerca scientifica e tecnologica e, per favorirne il raccordo sempre più efficace con i bisogni e le esigenze del mondo aziendale ed imprenditoriale, promuove, nel rispetto delle reciproche autonomie le più ampie collaborazioni con le Università calabresi, i centri di ricerca, il Provveditorato agli Studi, le scuole e gli istituti di istruzione di ogni ordine e grado.

TITOLO V

Gli istituti di partecipazione ed i rapporti con le associazioni rappresentative delle imprese, dei lavoratori e dei consumatori

Articolo 39

Istituti di partecipazione ed informazione

1. La Camera di Commercio orienta la propria azione al perseguimento di obiettivi di trasparenza, efficacia, efficienza e qualità dei servizi e delle prestazioni erogate, garantendo la partecipazione della collettività all'azione amministrativa ed incoraggia la partecipazione alla sua attività da parte delle imprese, dei lavoratori, dei consumatori e, in particolare, delle loro associazioni. Questi soggetti possono presentare agli organi della Camera di Commercio domande e proposte su materie di loro interesse.
2. La Camera di Commercio promuove la conoscenza e la trasparenza dell'attività e dei servizi camerali tramite adeguati strumenti di informazione, utilizzando le tecnologie dell'informazione e comunicazione.
3. La pubblicità legale degli atti è garantita secondo la normativa vigente in materia con la pubblicazione nella sezione Albo camerale del sito internet istituzionale.

Articolo 40

Consulte

1. Al fine di promuovere e favorire la partecipazione degli interessati, la Camera di Commercio può istituire Consulte su materie di preminente interesse delle imprese, dei lavoratori e dei consumatori e può far precedere l'adozione di atti normativi e di provvedimenti amministrativi generali da istruttoria pubblica.

Articolo 41
Diritto d'informazione

1. La Camera di Commercio riconosce il diritto d'informazione alle imprese, ai lavoratori ed ai consumatori mediante l'istituzione dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico - U.R.P., secondo le previsioni di cui al regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi e del diritto di accesso.
2. Inoltre l'Ente Camerale provvede a dare la massima diffusione della organizzazione e dell'attività amministrativa mediante pubblicazione, anche in via informatica, di un notiziario periodico.

TITOLO VI
Ordinamento economico e patrimoniale

Articolo 42
Ordinamento della gestione economica e patrimoniale

1. La gestione della Camera di Commercio, disciplinata dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, è informata ai principi generali della contabilità economica e patrimoniale, e risponde ai requisiti di veridicità, universalità, continuità, prudenza e chiarezza.

Articolo 43
Fondo di perequazione

1. Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, la Camera di Commercio riserva una quota del diritto annuale al fondo di perequazione istituito presso l'Unioncamere Nazionale, secondo le modalità stabilite in sede normativa ed amministrativa.

TITOLO VII
Norme transitorie e finali

Articolo 44
Pubblicazione dello Statuto e dei Regolamenti

1. Lo Statuto è pubblicato nell'Albo della Camera di Commercio e sul sito internet camerale, nonché mediante le altre forme di pubblicità previste dall'ordinamento, e trasmesso al Ministero delle Imprese e del made in Italy per la pubblicazione di competenza.
2. I Regolamenti camerali sono pubblicati nell'Albo e sul sito internet della Camera di Commercio

Articolo 45
Adozione dei regolamenti camerali

1. I regolamenti di cui al presente Statuto sono adottati secondo le modalità ivi previste; fino all'entrata in vigore dei nuovi regolamenti continuano ad applicarsi le norme regolamentari in vigore adottate dagli organi delle Camere di Commercio di Catanzaro, di Crotone e di Vibo Valentia fino alla data di accorpamento delle stesse, purché non in contrasto con la legge e con il presente Statuto. Nella fase transitoria, in caso di contrasto tra argomenti trattanti la medesima fattispecie, fino all'approvazione da parte degli Organi competenti di un nuovo regolamento,

continuerà ad applicarsi il corrispondente Regolamento della preesistente Camera di Commercio territorialmente competente prima della data di accorpamento.

Articolo 46

Entrata in vigore dello Statuto e dei Regolamenti

1. Lo Statuto Camerale ed i Regolamenti entrano in vigore immediatamente all'atto della loro approvazione.

Articolo 47

Revisione dello Statuto e dei Regolamenti

1. Il presente Statuto può essere sottoposto a revisione, integrazione o modifica su proposta della Giunta camerale o di un terzo dei componenti il Consiglio camerale.
2. Le modifiche statutarie sono approvate con la maggioranza e con le forme previste dalla legge per l'approvazione dello Statuto stesso.
3. L'adozione e le modifiche dei regolamenti previsti dal presente Statuto sono deliberate con la maggioranza dei membri che compongono l'Organo competente.
4. Non sono possibili modifiche statutarie e regolamentari nel periodo di prorogatio degli Organi.
5. Eventuali modifiche legislative che determinino l'entrata in vigore di disposizioni normative imperative in contrasto con quanto stabilito nel presente Statuto, sono da considerare comunque immediatamente vigenti, pur nelle more dello svolgimento delle procedure di adeguamento dello statuto stesso.

Articolo 48

Norma di rinvio

1. Le disposizioni di cui alla legge di riforma della 580/93 la cui applicazione sia rinviata all'emanazione di eventuali decreti o regolamenti attuativi, pur previste nel presente Statuto, devono intendersi operative secondo le decorrenze e scadenze ivi previste.
2. Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti con esso compatibili.

Allegato A - Logo

Allegato B - Composizione Consiglio Camerale

**Camera di Commercio
Catanzaro Crotonese
Vibo Valentia**



<i>SETTORI DI ATTIVITÀ ECONOMICA</i>	<i>NUMERO CONSIGLIERI</i>
AGRICOLTURA	<i>4</i>
INDUSTRIA	<i>3</i>
ARTIGIANATO	<i>3</i>
COMMERCIO	<i>6</i>
COOPERATIVE	<i>1</i>
TURISMO	<i>2</i>
TRASPORTI E SPEDIZIONI	<i>1</i>
SERVIZI ALLE IMPRESE	<i>3</i>
ALTRI SETTORI	<i>1</i>
CREDITO, ASSICURAZIONI	<i>1</i>
ORGANIZZAZIONI SINDACALI LAVORATORI	<i>1</i>
ASSOCIAZIONI CONSUMATORI E UTENTI	<i>1</i>
ORDINI PROFESSIONALI	<i>1</i>